

REGOLAMENTO DISCIPLINANTE RUOLI E RESPONSABILITA'IN MERITO ALLA
PROTEZIONE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL
REGOLAMENTO GENERALE PROTEZIONE DATI (UE) N. 2016/679 E DELLA NORMATIVA
NAZIONALE IN MATERIA.

Art. 1 – Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
 - a) Dato personale: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile in Provincia di Ancona; si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo con il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;
 - b) Trattamento: qualsiasi operazione o sistemi di operazioni, compiuti in Provincia di Ancona con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicati a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto, o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
 - c) Titolare del trattamento: la Provincia di Ancona nelle sue articolazioni organizzative;
 - d) Responsabile del trattamento: la persona fisica o giuridica, estranea alla Provincia di Ancona che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;
 - e) Dipendenti: il personale a tempo determinato ed indeterminato alle dipendenze della Provincia di Ancona designato ed autorizzato al trattamento dati;
 - f) Violazione dei dati personali: la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.

Art. 2 – Oggetto ed ambito di applicazione

1. La Provincia di Ancona (di seguito Provincia) è il titolare del trattamento dei dati personali.
2. Il presente Regolamento individua i soggetti mediante i quali la Provincia esercita le funzioni di titolare del trattamento dei dati personali.
3. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle articolazioni organizzative della Provincia definite dal Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e servizi e della struttura organizzativa dell'ente da ultimo modificato con Decreto del Presidente della Provincia n. 85 del 28/5/2019: Settori, Aree, unità operative e unità di progetto;
- 4.

Art. 3 – Titolarità del trattamento

1. In conformità all'assetto organizzativo della Provincia, nell'ambito delle strutture di cui all'art. 2 comma 3, i soggetti individuati per l'esercizio delle funzioni di Titolare del Trattamento dei dati personali, ciascuno nel rispettivo ambito di competenza, sono:
 - a) i Dirigenti;
 - b) i Responsabili d'area;
 - c) i Dipendenti che firmano atti comportanti il trattamento di dati personali (a titolo esemplificativo e non esaustivo: sanzioni amministrative, provvedimenti disciplinari, atti di esproprio, rilascio di autorizzazioni, licenze di trasporto, verbali di accertamento ecc)...
2. Il Segretario generale esercita le funzioni di Titolare del Trattamento Dati Personali per le attività di coordinamento di cui all'art. 4;
3. Per le attività a carattere trasversale, esercita le funzioni di titolare del trattamento dati il Responsabile - Posizione Organizzativa dell'area cui compete il coordinamento della materia, il quale impartisce le necessarie istruzioni ai Responsabili – Posizioni Organizzative delle aree di riferimento;

Ove ricorra l'ipotesi di contitolarità del trattamento dati tra Provincia di Ancona ed altro soggetto giuridico le rispettive responsabilità sono disciplinate dagli accordi previsti dall'art. 26 del G.D.P.R.;

Art. 4 – Attività di coordinamento

1. Il Segretario generale svolge funzioni di coordinamento, fornendo indicazioni di carattere generale ai settori ed alle aree in termini di definizione delle policy in materia di trattamento dei dati personali.
2. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, il Segretario generale si può avvalere del supporto amministrativo di una struttura interna appositamente costituita.

Art. 5 – Registro delle attività di trattamento

1. Il Segretario generale, sentito il Dirigente del Settore competente, disciplina con proprio atto le modalità operative per l'organizzazione del registro delle attività di trattamento, che ciascun Responsabile di Posizione Organizzativa curerà ed aggiornerà con riferimento agli ambiti di competenza.
2. L'area informatica e telematica assicura la disponibilità di una procedura informatizzata di cui le strutture si avvalgono per la gestione del registro delle attività di trattamento.

Art. 6 – Funzioni del titolare

1. I soggetti di cui all'art. 3, nell'ambito delle strutture cui sono preposti, assicurano il rispetto di tutti gli obblighi previsti dal G.D.P.R. e dalla normativa nazionale in capo al titolare del trattamento;
2. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a porre in essere, nell'ambito dei propri Settori, Aree e delle proprie competenze, ove necessario anche in collaborazione col servizio Informatica e

- Telematica, misure tecniche e organizzative adeguate per garantire e dimostrare che il trattamento dei dati personali sia effettuato conformemente alle disposizioni del regolamento.
3. Ai soggetti di cui al comma 1 sono altresì affidati i seguenti compiti:
- a) definire finalità, mezzi di trattamento e rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi previsti in caso di contitolarità del dato personale ai sensi dell'art. 26 del RGDP;
 - b) designare gli autorizzati al trattamento dei dati personali sulla base delle proposte dei responsabili di area e/o dei responsabili del procedimento, fornendo adeguate istruzioni per il loro corretto trattamento;
 - c) stipulare i contratti di cui all'art. 28, paragrafo 3, del regolamento UE, per disciplinare il rapporto con il responsabile del trattamento di cui all'art. 9;
 - d) notificare al Garante della protezione dei dati personali, le violazioni dei dati personali (data breach) e provvedere alla comunicazione della violazione agli interessati, ai sensi degli articoli 33 e 34 del Regolamento, secondo quanto disposto all'art. 9, e darne informativa al Segretario generale e al RPD;
 - e) nominare un "referente privacy" di area per il supporto all'esercizio delle funzioni di titolare del trattamento e alle attività di gestione degli adempimenti connessi alla protezione dei dati nonché come punto di contatto con il RPD;
 - f) effettuare l'analisi del rischio e la valutazione di impatto di cui all'art. 35 del regolamento;
 - g) adottare misure appropriate al fine di garantire l'esercizio dei diritti di coloro i cui dati personali sono oggetto di trattamento previsti agli articoli da 15 a 18 e da 20 a 22 del regolamento;
 - h) verificare la corretta predisposizione delle informative e curarne il costante aggiornamento.

Art. 7 – Responsabile della protezione dei dati personali

1. Il Presidente nomina il Responsabile Protezione Dati della Provincia tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti dal GDPR e stabilisce la durata dell'incarico. Della nomina dà comunicazione al Garante per La Protezione Dei Dati Personali e alle strutture interessate;
2. Il RPD assolve ai compiti previsti dall'art. 39 del R.G.P.D. e agli eventuali altri compiti affidati allo stesso dal Presidente;
3. Qualora sia nominato quale RPD un Dirigente o Funzionario della Provincia di Ancona si avrà cura di evitare che il ruolo di RPD sia in conflitto di interessi con le altre mansioni da questi svolte;
4. Per lo svolgimento dei compiti attribuiti, qualora non sia stata appositamente individuata, con contratto di servizi una società esterna, al RPD è assegnato personale di supporto con specifiche competenze giuridiche, informatiche, di analisi e reingegnerizzazione dei processi, di risk assessment e risk management, anche ricorrendo ad esperti esterni;
5. La Provincia sostiene il RPD nell'esecuzione dei compiti ad esso affidati assicurando l'autonomia, il tempo e le risorse umane e finanziarie necessarie per assolverli come previsto dall'art. 38 del R.G.P.D.;

Art. 8 Struttura di supporto al RPD

La struttura di supporto al RPD di cui all'art. 7 comma 4 è istituita con determina del dirigente competente in materia di protezione e libera circolazione dati, sentiti i dirigenti dei settori a cui appartengono i dipendenti da coinvolgere.

I componenti del gruppo di lavoro sono tenuti ad aggiornarsi costantemente in merito alla normativa ed alla sua applicazione sia partecipando a corsi di formazione, sia consultando periodicamente il sito del garante privacy: www.garanteprivacy.it;

In caso di assenza o impedimento temporaneo del RPD i componenti della struttura di supporto devono assicurare la continuità delle attività di istruzione o verifica da questi programmate o avviate.

Art. 9 – Responsabile del trattamento

1. La funzione di responsabile del trattamento discende da contratto o altro atto giuridico, sottoscritto dal titolare del trattamento o da chi ne esercita le funzioni ai sensi dell'art. 3, nei confronti di persone fisiche o giuridiche esterne che svolgono un trattamento per conto dell'ente;
2. Il responsabile del trattamento tratta i dati personali in applicazione di quanto espressamente previsto nel contratto o in altro atto giuridico di cui al comma 1, e ai sensi degli articoli 28, 29, 30 e 31 del GDPR, in ordine a:
 - a) Materia disciplinata e durata del trattamento;
 - b) Natura e le finalità del trattamento;
 - c) Tipo di dati personali;
 - d) Categorie di interessati;
 - e) Obblighi e i diritti del titolare del trattamento.

Art. 10 – Autorizzati al trattamento

I dirigenti e i Responsabili di Posizione Organizzativa della Provincia di Ancona che trattano dati personali in relazione alle competenze attribuite e comunque esercitate ai sensi del “Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e servizi e della struttura organizzativa dell'ente” sono autorizzati al trattamento dei dati personali nel rispetto delle misure e delle istruzioni adottate da chi esercita le funzioni di Titolare del Trattamento.

E' autorizzato al trattamento dei dati personali tutto il personale in servizio presso la Provincia che tratta dati personali in relazione alle competenze dell'unità organizzativa alla quale è stato assegnato, salvo eventuali diverse determinazioni adottate dal superiore gerarchico.

Art. 11 – Violazione dei dati personali

1. Ogni dipendente che venga a conoscenza di una violazione dei dati personali è tenuto a segnalarlo, per il tramite del proprio superiore gerarchico, al soggetto che esercita le funzioni di titolare del trattamento, che deve provvedere tempestivamente ai sensi del presente articolo.
2. Il responsabile del trattamento informa il soggetto che esercita le funzioni di titolare del trattamento tempestivamente dopo essere venuto a conoscenza della violazione.
3. Il soggetto che esercita le funzioni di titolare del trattamento, notifica la violazione dei dati personali al Garante della Protezione dei Dati Personali, ove possibile, entro 72 ore dal momento in cui ne sia venuto a conoscenza, a meno che sia improbabile che la violazione presenti un rischio per la tutela dei diritti e delle libertà delle persone fisiche. La notifica viene effettuata, prevedendo almeno gli elementi indicati al paragrafo 3 dell'art. 33 del R.G.P.D.
4. La notifica al Garante della protezione dei dati personali effettuata oltre le 72 ore, deve essere motivata.
5. Le segnalazioni e le notifiche dei casi di violazione dei dati personali sono comunicati da chi ne è venuto a conoscenza e/o dal Titolare del trattamento di cui trattasi al Segretario generale e al RPD.
6. Ulteriori specifiche modalità operative per la segnalazione e gestione dei casi di violazione dei dati personali possono essere disciplinate mediante linee guida e supportate da soluzioni applicative messe a disposizione dall'area informatica e telematica.

Art. 12 – Formazione del personale

1. L'area risorse umane su indicazioni del Segretario Generale e sentito il DPO assicura la programmazione e l'organizzazione delle attività formative del personale per la corretta applicazione delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali.

Art. 13 – Oneri

1. Gli oneri eventualmente derivanti dall'attuazione del presente regolamento saranno disposti con successivi appositi atti nei limiti delle risorse annualmente disponibili nell'ambito dei Bilanci Provinciali di pertinenza.